



Testo coordinato della

Circolare 20 settembre 1956 n. 74

*Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento
competenze al rilascio di concessioni per depositi di olii minerali e gas di petrolio
liquefatti - Norme di sicurezza.*

*relativa alle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi
e le rivendite di gas di petrolio liquefatti e bombolette spray.*

fino a 5000 kg

INDICE

Attività n. 3 b) del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità	2
Stato normativo	2
Circolare 20 settembre 1956 n. 74	4
Parte Seconda - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti.....	4
Titolo I	4
Titolo II - Ubicazione - Distanze di sicurezza	5
Titolo III - Caratteristiche costruttive	6
Titolo IV - Mezzi di estinzione e norme di esercizio.....	7
Parte Terza - Norme di sicurezza per le rivendite di gas di petrolio liquefatti.....	7
Parte Quarta - Norme di sicurezza per gli impianti centralizzati di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per usi civili - Norme generali.....	8
Note alla circolare 20 settembre 1956 n. 74.....	10
Lettera Circolare prot. n° 350/4106 (Bombolette spray).....	14
Note alla lettera circolare 4 aprile 1991 n. 350/4106	18

Attività n. 3 b) del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Impianti di riempimento, **depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili**: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m³: b) disciolti o **liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg**

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili : a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ : b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg :			
			- Rivendite, depositi fino a 10 m ³	- Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³
		- Depositi di GPL fino a 300 kg	- Rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, - Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	- Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
3	Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
La nuova attività include le attività di riempimento e considera, quali contenitori, i recipienti mobili, in generale, invece delle bombole.				

Stato normativo

La norma che regola queste attività, relativamente ai gas di petrolio liquefatti contenuti in recipienti mobili fino a 5000 kg, è la circolare 20/09/1956 n. 74, in particolare la parte II per i depositi e la parte III per le rivendite.

Per quantitativi superiori si deve fare riferimento al DM 13/10/1994.

Un caso particolare di deposito è quello del GPL pressurizzato nelle bombolette spray, che viene trattato dalla lettera circolare 04/04/91 n. 350/4106 e sulla quale esistono due chiarimenti, relativi alla normativa da impiegare, emanati nel 2001 e nel 2004.

La circolare contempla pure le misure di prevenzione incendi per i depositi non soggetti a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.



Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Circolare 20 settembre 1956 n. 74

Serv. AA.GG. e Coord. – Div. AA. LL.
Prot. N° P16551/4106/1

Roma, 20 settembre 1956

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di olii minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza.^{1, 2, 3}

Allegato 1

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 relativo al decentramento dei servizi del Ministero Industria e Commercio stabilisce all'art. 8 che nelle domande di concessione per gli impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti con serbatoio avente capacità massima di 50 mc. e per i depositi di gas di petrolio liquefatti in recipienti portatili (bombole) con capacità di accumulo non superiore a 5.000 kg. provvede il Prefetto sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, del Comando del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficio Tecnica delle Imposte di Fabbricazione.

Il Ministero Industria e Commercio con circolare n. 346 del 31 agosto 1955 relativa all'oggetto ha chiarito, tra l'altro, che il parere dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco dovrà riguardare la rispondenza dell'impianto alle norme di sicurezza e antincendio.

Questo Ministero, ai sensi degli articoli 28 e 33 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, allo scopo di dare una uniforme disciplina alle varie attività del settore dei gas di petrolio liquefatti, ha predisposto le norme tecniche di sicurezza da adottarsi per tutti gli impianti e depositi che ricadano entro i limiti di potenzialità stabiliti dal citato Decreto Presidenziale.

In allegato alla presente nota si inviano quindi le norme di sicurezza relative agli impianti di imbottigliamento e travaso, ai depositi, agli impianti di distribuzione stradale per autotrazione e agli impianti centralizzati per uso domestico.

Le presenti norme verranno applicate per la formulazione del parere, ai fini della sicurezza, che i Comandi dei Vigili del Fuoco dovranno esprimere ai sensi del citato D.P.R. per il rilascio della Concessione Prefettizia.

Parte Prima

(omissis: abrogata dal DM 13/10/94. N.d.R.)

Parte Seconda - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti.

Titolo I

Art. 29. - Depositi - Classificazione. - Le presenti norme riguardano i «Depositi» di gas di petrolio liquefatti contenuti in recipienti portatili aventi potenzialità complessiva di kg. 5.000.

¹ Vedasi, in merito alla possibilità di ubicare, presso impianti stradali di distribuzione carburanti di tipo misto, depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg., ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m³ destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie, la lettera circolare prot. n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007. N.d.R.

² Vedasi, in merito alla possibilità di poter ubicare, presso impianti stradali di distribuzione carburanti, depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg, il chiarimento prot. n° 7995 del 06/06/2013. N.d.R.

³ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle rivendite di bombole di GPL ed alla necessità di dotare i depositi di bombole di GPL, ubicati presso impianti stradali di distribuzione carburanti, di recinzione di protezione, la Nota prot. n° 7588 del 06/05/2010. N.d.R.

Art. 30. - Depositi. - Ai fini dell'applicazione delle presenti norme i depositi di cui appresso vengono classificati, in relazione al peso complessivo di gas di petrolio liquefatti contenuto nei recipienti portatili, nelle seguenti categorie:

I categoria	fino a 5.000 kg.
II categoria	fino a 1.000 kg.
III categoria	fino a 300 kg.

Titolo II - Ubicazione - Distanze di sicurezza

Art. 31. - I depositi di I categoria non dovranno essere ubicati all'interno di centri abitati.
Per i depositi di II e III categoria è consentita la installazione anche all'interno di centri abitati.

Art. 32. - I depositi di I e II categoria dovranno essere costituiti in locali ad un sol piano fuori terra, non sovrastanti né sottostanti ad altri locali ed interamente isolati su tutti i lati.

I depositi della III categoria potranno anche costituirsi in locali a piano terra non sovrastanti né sottostanti ad altri locali ed aventi almeno due lati confinanti con spazi scoperti. Gli altri due lati potranno essere contigui ad altri locali che non siano adibiti ad attività pericolose. In tal caso i muri di confine dovranno essere privi di aperture, di adeguato spessore e costruiti in muratura piena.

I muri prospicienti a spazi scoperti dovranno distare dal più vicino fabbricato almeno 8 metri.

Art. 33. - Le aree su cui sorgono i depositi della I categoria dovranno essere recintate come prescritto al successivo articolo 40. Per i depositi di II e III categoria non si chiede la recinzione.

Art. 34. - Nei depositi di I categoria tra il fabbricato destinato all'immagazzinamento delle bottiglie piene e altri fabbricati pertinenti il deposito e destinati ad usi accessori (tettoie o locali per bottiglie vuote, uffici, spogliatoi, ecc.), dovrà sussistere una distanza di sicurezza interna.

Tra il fabbricato destinato all'immagazzinamento delle bombole piene e i fabbricati non pertinenti al deposito dovrà osservarsi una distanza di sicurezza esterna; la stessa distanza dovrà osservarsi dal confine di aree indicate, in Piano Regolatore, come edificabili.

Art. 35. - Le distanze di sicurezza interna ed esterna di cui al precedente articolo sono quelle indicate nella seguente tabella, in relazione alla categoria del deposito:

Categoria	Distanze di sicurezza interna	Distanze di sicurezza esterna
1 ^a (fino a 5.000 kg.)	m. 6	m. 15
2 ^a (fino a 1.000 kg.)	----	m. 10
3 ^a (fino a 300 kg.)	----	m. 8

in dipendenza delle predette caratteristiche costruttive le distanze di sicurezza esterna dei depositi di 1^a categoria potranno essere modificate come è indicato al successivo articolo 37.

Art. 36. - Le distanze di sicurezza interna ed esterna si misureranno tra i punti più vicini dei fabbricati o manufatti tra i quali tali distanze dovranno osservarsi.

Nella misura delle distanze di sicurezza esterna potranno essere comprese: la distanza di sicurezza interna, la larghezza di strade, di piazzali, cortili, giardini, ecc.

Le distanze di sicurezza esterna indicate nella tabella dovranno essere raddoppiate quando:

a) i manufatti esterni al deposito da proteggere siano: chiese, scuole, locali di pubblico spettacolo⁴, alberghi, ospedali, caserme, mercati, ed in genere edifici che sono destinati alla collettività;

b) i fabbricati esterni al deposito siano edifici di interesse artistico: gallerie, musei, ecc.

La distanza di sicurezza da osservarsi fra i depositi di g.p.l. in bottiglie e la più vicina rotaia di linee ferroviarie non deve essere inferiore a m. 20.

⁴ Vedasi, in merito al ricomprendere quali locali di pubblico spettacolo i bar ed i ristoranti, il punto 3) del [chiarimento prot. n° P401/4101 sott. 106/33 del 23/04/1998](#). N.d.R.

Titolo III - Caratteristiche costruttive

Art. 37. - Depositi della I categoria. - Dovranno essere costruiti seguendo le norme appresso specificate:

a) Recinzione. Dovrà essere estesa all'intero perimetro dell'area su cui sorge il deposito. Dovrà essere costituita da muro continuo avente altezza minima di m. 2,50 lungo i lati prospicienti vie pubbliche e a confine con aree su cui sorgono edifici di abitazione o destinati ad attività industriali; per i rimanenti lati la recinzione potrà essere costituita da rete metallica dell'altezza minima di m. 2,00 sorretta da paletti infissi solidamente nel terreno.

b) Magazzino per bombole piene. Dovrà essere costituito da un fabbricato ad un sol piano fuori terra. Il magazzino per recipienti pieni, oltre che essere costituito da un unico locale, potrà anche essere suddiviso in più scomparti (box). In tal caso, secondo il numero di box, le distanze di sicurezza esterna ed interna di cui all'art. 35 potranno essere modificate secondo quanto è indicato nella seguente tabella:

N. di box	Kg. di g.p.l. in ogni box	Distanze di sicurezza interna m.	Distanze di sicurezza esterna m.
2	2.500	6	12
3	1.650	5	10
4	1.250	4	8
5	1.000	3	6

Ogni scomparto potrà anche essere racchiuso su tre lati da muri a due teste in mattoni pieni e malta cementizia o in muratura di pietrame dello spessore di cm. 40; il quarto lato dovrà essere lasciato completamente aperto e sarà al più tollerata la presenza di una rete metallica a maglie larghe. I muri divisorii tra i vari box dovranno levarsi al di sopra della copertura almeno di 1 metro.

Il magazzino per deposito di bottiglie piene dovrà avere copertura leggera costituita da strutture portanti in laterizio armato o calcestruzzo armato e manto di lastre in fibrocemento semplicemente appoggiate. È vietato l'impiego di tegole o lastre di pietra per formare il manto di copertura.

Le aperture di aerazione del magazzino, costituito da unico locale o dei singoli box nei quali può essere suddiviso il magazzino, dovranno avere complessivamente una superficie pari a 1/5 della superficie di pavimento.

Tali aperture dovranno essere opportunamente distribuite in basso (filo pavimento) e in alto dovranno essere protette con rete metallica a maglie fitte e non dovranno avere alcun serramento allo scopo di consentire una efficace e continua ventilazione.

Il pavimento dovrà essere opportunamente sopraelevato rispetto al piano praticabile esterno e dovrà essere costituito da materiali non combustibili e non assorbenti.

c) Magazzino per bombole vuote. Le bombole vuote dovranno essere depositate su spazi all'uopo predisposti, alla prescritta distanza di sicurezza interna.

Ove si voglia realizzare una protezione delle bombole dagli agenti atmosferici a mezzo di tettoie, queste dovranno essere costituite con materiali incombustibili.

d) Servizi accessori. I fabbricati destinati ai servizi accessori (uffici, spogliatoi, ecc.) dovranno essere costruiti con materiali non combustibili e dovranno avere l'ingresso ubicato in posizione protetta rispetto al magazzino per bottiglie piene.

Art. 38. - Depositi della II e III categoria. - Per tali depositi, i locali adibiti a immagazzinamento di recipienti vuoti e quelli utilizzati per i servizi accessori potranno essere compresi nello stesso fabbricato in cui si trova il locale per immagazzinamento dei recipienti pieni di g.p.l.⁵

Il fabbricato dovrà essere costruito con strutture resistenti al fuoco (in calcestruzzo armato, in muratura a due teste di mattoni pieni, o in muratura di pietrame dello spessore di cm. 40)⁶. La copertura dovrà essere dello stesso tipo descritto per i depositi di prima categoria.

I vari locali costituenti il fabbricato dovranno essere separati con muri privi di aperture elevantisì di un metro al di sopra della copertura.

I locali destinati all'immagazzinamento delle bombole piene e di quelle vuote dovranno avere almeno due lati esterni lungo i quali saranno ricavate le aperture di aerazione disposte in alto e in basso. La superficie complessiva delle aperture di aereazione dovrà essere non inferiore a 1/5 della superficie del locale. Le aperture di aereazione dovranno essere protette con rete metallica a maglie fitte.

⁵ Vedasi, in merito alla possibilità di stoccaggio, nello stesso fabbricato, di bombole sia piene che vuote, il [chiarimento prot. n° 362 del 14/01/2011](#). N.d.R.

⁶ Vedasi, in merito allo specifico delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle parti adiacenti ad altri locali con rischio di incendio ed alla possibilità di utilizzo di box prefabbricati, il [chiarimento prot. n° 362 del 14/01/2011](#). N.d.R.

Art. 39. - Impianti elettrici. - Per i depositi di prima, seconda e terza categoria gli impianti elettrici di illuminazione o forza motrice dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) nei locali nei quali sono immagazzinate le bottiglie di g.p.l. piene o vuote, i cavi degli impianti elettrici dovranno essere del tipo a forte isolamento; gli interruttori, le prese di corrente ed altre apparecchiature dovranno essere del tipo stagno e installati ad un'altezza non minore di m. 1,50 dal pavimento;

b) nei locali dove non si trovano immagazzinate le bottiglie piene o vuote, i conduttori elettrici dovranno essere preferibilmente sotto traccia, o comunque ad alto isolamento.

Titolo IV - Mezzi di estinzione e norme di esercizio

Art. 40. - Per i depositi di prima categoria dovrà prevedersi l'installazione di un idrante da 45 mm. tipo UNI, munito di raccordo, con tubo di canapa avente lunghezza di m. 20. Le tubazioni di canapa saranno correate di bocchello da 12 mm. e la pressione all'idrante non dovrà essere minore di 4 atmosfere. La posizione di tale idrante sarà stabilita dal Comando dei Vigili del Fuoco.

Inoltre i depositi di prima categoria dovranno essere dotati di estintori a CO₂ oppure a polvere secca da kg. 5 ciascuno. Il numero di questi mezzi di estinzione sarà determinato in ragione di un estintore per ogni 1.000 kg. di gas di petrolio liquefatti.

Per i depositi della seconda e terza categoria si dovrà prevedere la installazione di almeno un estintore da kg. 5 di CO₂ oppure a polvere secca.

Art. 41. - Nell'interno dei depositi è vietato fumare ed eseguire qualunque operazione che comporti la presenza di fiamma. I divieti di cui innanzi dovranno risultare da apposite scritte visibili.

Art. 42. - Disposizioni complementari. - Qualora per particolari caratteristiche costruttive o di ubicazione per depositi nuovi o già esistenti all'atto della emanazione delle presenti norme, non fosse possibile dare completa attuazione alle prescrizioni in esse contenute, il Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Antincendi - si riserva la facoltà di concedere deroghe, sempreché l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, in aggiunta a quelli precedentemente indicati, possa conferire all'impianto una sicurezza non inferiore a quella ottenibile con l'applicazione integrale delle presenti norme.

Parte Terza - Norme di sicurezza per le rivendite di gas di petrolio liquefatti.

Art. 43. - Rivendite. - Vengono classificate per «Rivendite» quei locali destinati alla minuta distribuzione di bottiglie di g.p.l. per uso domestico, nei quali potrà essere ammesso anche l'esercizio di altre attività compatibili con le caratteristiche di pericolosità del gas di petrolio liquefatto.

In tali rivendite saranno ammessi recipienti portatili fino alla capacità massima di kg. 15 ciascuno e per un totale di kg. 75 di g.p.l. Per le rivendite dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni.

Art. 44. - Il locale nel quale saranno tenute le bombole dovrà essere ubicato a piano terra e non dovrà essere in comunicazione diretta o indiretta per mezzo di scale, corridoi, ecc. con altri locali di piani interrati o seminterrati; detto locale dovrà inoltre essere separato con muri di sufficiente spessore privi di apertura da altri locali destinati ad abitazione e dovrà avere almeno un lato in corrispondenza di spazio aperto.

Art. 45. - Il locale dovrà essere sufficientemente aerato a mezzo di adeguate aperture in basso ed in alto, lungo il lato o i lati esterni; le aperture disposte in basso dovranno essere protette da rete tagliafiamma. Non dovrà essere consentita la esistenza di griglie di aerazione di locali interrati ubicati esternamente in prossimità delle aperture di cui innanzi.

Art. 46. - Il solaio di copertura dovrà preferibilmente essere costituito da materiali incombustibili e resistenti al fuoco; nel caso in cui i materiali costituenti il solaio non presentino i requisiti innanzi specificati, il solaio stesso dovrà essere protetto mercé l'applicazione di controsoffittatura in rete metallica e malta di cemento di adeguato spessore.

Art. 47. - Il pavimento del locale dovrà essere costituito da materiali non combustibili e non assorbenti.

Art. 48. - Nel locale di che trattasi dovranno essere proibite attività che comportino la presenza di fiamme libere e di qualunque altra sorgente di calore che possa elevare la temperatura delle bombole, come pure il deposito di altre sostanze infiammabili o facilmente combustibili.

Art. 49. - L'impianto elettrico di illuminazione e forza motrice dovrà essere realizzato con cavi a forte isolamento, preferibilmente sotto traccia, oppure con conduttori a forte isolamento di tipo stagno: gli interruttori, le prese di corrente

ed altre apparecchiature elettriche che possono dar luogo a scintillamenti, dovranno essere installate ad una altezza dal piano di pavimento non minore di m. 1,50.

Art. 50. - Qualora, per particolari condizioni, per le nuove rivendite o per quelle già esistenti all'atto dell'entrata in vigore delle presenti norme non fosse possibile dare completa attuazione alle prescrizioni contenute nelle presenti norme di sicurezza, il Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Antincendi - si riserva la facoltà di concedere deroghe, sempreché l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alla rivendita una sicurezza non inferiore a quella ottenibile con l'applicazione integrale delle presenti norme.

Parte Quarta⁷ - Norme di sicurezza per gli impianti centralizzati di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per usi civili - Norme generali

Art. 51. - Per impianti centralizzati si intendono le installazioni di distribuzione di g.p.l. alimentate da gruppi di recipienti portatili (bottiglie da sostituire dopo l'utilizzazione del gas contenuti) ovvero da serbatoi fissi interrati o fuori terra da rifornire con autocisterna. L'impianto è inoltre costituito da tubazioni per la distribuzione del gas ad uno o più edifici e dalle apparecchiature di regolazione e sicurezza.

Non sono considerati impianti centralizzati, ai fini delle presenti norme, quelli per uso industriale.

Art. 52. - I depositi di bottiglie di g.p.l. per impianti centralizzati costituiti nei cortili di fabbricati di abitazione possono avere le seguenti potenzialità:

- a) fino a 500 kg di g.p.l.;
- b) fino a 1.000 kg di g.p.l.;
- c) fino a 2.000 kg di g.p.l.

... omissis ...

Art. 54 - Distanze di sicurezza - Criteri di ubicazione.

a) depositi con recipienti portatili. I depositi con recipienti portatili (bottiglie) dovranno essere posti all'esterno degli edifici in cortili o terrazze sul cui piano di calpestio non vi siano locali adibiti ad abitazione e dovranno essere racchiusi in apposita cabina.

La cabina destinata all'immagazzinamento delle bottiglie, se è ubicata in cortili, dovrà essere isolata e distare dai muri perimetrali dei fabbricati:

- m. 3,00 per potenzialità fino a 500 kg di g.p.l.;
- m. 5,00 per potenzialità fino a 1000 kg di g.p.l.;
- m. 10,00 per potenzialità fino a 2000 kg di g.p.l.

La cabina di cui innanzi potrà essere suddivisa in due o più box isolati reciprocamente a tagliafuoco aventi capacità singola di 500 kg. In tal caso le distanze di sicurezza riferite alla potenzialità totale della cabina potranno essere ridotte del 25%.

Quando la cabina è sistemata nelle terrazze dei fabbricati dovrà essere isolata e sempre suddivisa in box della capacità singola di 500 kg. In tal caso la distanza tra la cabina e i muri esterni dell'edificio non dovrà essere inferiore a m. 3,00. Inoltre la cabina non dovrà avere la porta d'ingresso prospettante le aperture di accesso ai locali, vani di scale, ecc. dell'edificio.

Quando la cabina è situata nei cortili dei fabbricati dovrà essere ubicata in modo tale da essere il più possibile lontana da accessi a vani di scala, da griglie di accesso o di aerazione di locali scantinati e da locali con caldaie di riscaldamento o contenenti impianti di aria condizionata.

... omissis ...

Art. 55 - Norme costruttive. - La cabina per l'immagazzinamento dei recipienti portatili dovrà essere costruita con materiale incombustibile e resistente al fuoco, dovrà avere aperture di aerazione disposte in alto e in basso nella misura pari a 1/5 della superficie di pavimento, prive di serramento e protette da rete tagliafiamma. La porta di accesso alla cabina dovrà essere in lamiera di ferro, preferibilmente con i pannelli inferiori e superiori in robusta rete metallica. Il pavimento, quando la cabina è installata nei cortili dei fabbricati, non dovrà essere a quota inferiore al livello del cortile. La copertura dovrà essere in materiale leggero poggiata su ossatura resistente ed incombustibile. Intorno alla cabina, alla distanza di m. 1,50 da questa, dovrà essere realizzata una recinzione di rete metallica avente altezza non inferiore a m. 1,80.

... omissis ...

⁷ Questa parte, per quello che attiene ai depositi con serbatoio fisso, è stata abrogata dal DM 13/10/94 ed omissa nel presente testo. N.d.R.

Art. 57. - L'impianto centralizzato oltre ai recipienti portatili dovrà essere costituito da:

- un riduttore di pressione da inserire a valle dei recipienti;
- una valvola di sicurezza a valle del riduttore di pressione;
- una valvola di eccesso di flusso da inserire a valle della valvola di sicurezza;
- condotte principali e secondarie di distribuzione agli apparecchi di utilizzazione. Tali condotte dovranno essere metalliche. Le tubazioni all'esterno degli edifici, se interrato, devono essere protette dalle azioni meccaniche e dalle corrosioni. Negli attraversamenti dei muri le tubazioni di adduzione del gas devono essere protette con altro tubo esterno di diametro maggiore.

Le valvole di sicurezza dovranno essere munite di una tubazione di scarico del gas nell'atmosfera. L'estremità libera di questa tubazione dovrà essere portata all'aperto ad una distanza di almeno 5 m. dalla più vicina apertura e ad una quota tale da garantire le aperture dei fabbricati da qualsiasi incidente in conseguenza della fuoriuscita del gas.

Art. 58. - L'impianto centralizzato dovrà essere collocato in luogo facilmente accessibile e dovrà essere disposto in modo che i recipienti e le apparecchiature di regolazione e di sicurezza siano protetti dalle intemperie, dai raggi del sole e da manomissioni.

Art. 59. - Le condotte principali di distribuzione dovranno essere dotate di saracinesche di intercettazione disposte nelle diramazioni e nei punti appropriati. Tali saracinesche dovranno essere facilmente raggiungibili e manovrabili dal personale addetto all'impianto o da quello delle squadre di soccorso. Per l'interruzione del flusso di gas si possono anche adottare, in punti facilmente raggiungibili, contrassegnati con apposita indicazione, tronchetti di tubo di piombo che si possono facilmente schiacciare.

Art. 60. - Il ricambio delle bombole dovrà essere effettuato con tutte le cautele per evitare il determinarsi di incidenti.

Art. 61. - L'impianto dovrà essere dotato di mezzi appropriati di estinzione incendi a giudizio del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Art. 62. - Nella cabina con potenzialità superiore a 500 kg di g.p.l. dovrà essere previsto un impianto di irrorazione a pioggia costituito da diversi ugelli situati opportunamente in un tubo collettore. La valvola d'intercettazione sul tubo collettore dovrà essere sistemata all'esterno della cabina in posizione facilmente raggiungibile.

Art. 63. - Nella rete di distribuzione di norma la pressione del gas non dovrà essere superiore a 300 mm di c.a.

Qualora la distribuzione del gas venga effettuata a più fabbricati di abitazione fra loro distanziati, la pressione potrà essere aumentata fino ad un massimo di 1,5 atm. nelle condotte principali per l'adduzione del gas ai vari fabbricati, mentre alla base degli edifici la pressione dovrà essere ridotta sempre al valore di 300 mm di c.a. prima che il gas venga immesso nella rete interna per l'alimentazione delle singole utenze.

Art. 64 - Disposizioni complementari. - Qualora per particolari caratteristiche costruttive o di ubicazione e per speciali motivi di produzione non fosse possibile, nel caso di impianti nuovi o già esistenti all'atto della emanazione delle presenti norme, dare completa attuazione alle prescrizioni in esse contenute, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di concedere deroghe, sempreché l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, in aggiunta a quelli attuabili, possa conferire all'impianto una sicurezza non inferiore a quella ottenibile con l'applicazione integrale delle presenti norme.

... omissis ...

Note alla circolare 20 settembre 1956 n. 74

[1]

Lettera Circolare

PROT. n° P522/4113 sott. 87

Roma, 20 aprile 2007

OGGETTO: Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento.

Come è noto con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott 87 del 14 marzo 2006 è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l'insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

Un'analoga previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti "misti") nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m³ destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell'ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto anche nei casi suddetti deve essere rilasciato, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, un unico certificato per l'intero complesso con scadenza pari a sei anni.

Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.

Con l'occasione si evidenzia, infine, che per l'eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m³, installati presso l'impianto di distribuzione carburanti non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006.

[2]

(Chiarimento)

PROT. n° 0007995

Roma, 06 giugno 2013

OGGETTO: Attività di rivendita in bombole di G.P.L. presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, fermo restando le competenze degli enti preposti all'autorizzazione amministrativa dell'attività in parola, si ritiene che la possibilità di ubicare depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg. prevista dalle lettere circolari P522/4113 sotto 87 del 20/04/2007 e prot. n. 7588/4106 del 06/05/2010, possa essere ammessa anche per gli impianti di distribuzione di soli carburanti liquidi nel rispetto delle misure di sicurezza, inclusi gli obblighi connessi con l'esercizio, previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose presenti.

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Livorno, tramite la nota n. 16488 del 9/11/2012, allegata in copia, chiede di conoscere se la possibilità di realizzare depositi e rivendite di g.p.l. in bombole (con quantitativi complessivi non superiori a 500 Kg) presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di tipo "misto" (carburanti liquidi e gassosi), ai sensi della nota di codesta Area, prot n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, possa sussistere anche presso impianti di distribuzione di carburanti di tipo "ordinario" (soli carburanti liquidi).

Questo Ufficio ritiene che non vi siano motivi ostativi a quanto richiesto, fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza tecniche previste dalle vigenti normative di prevenzione incendi per le diverse attività pericolose.

Si resta in attesa di conoscere il parere di codesto Ufficio.



Parere del Comando

Con nota della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi prot. n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, veniva confermata la possibilità di ubicazione di depositi e rivendite di GPL in bombole (con quantitativi complessivi non superiori a 500 Kg) presso gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di tipo “misto” (carburanti liquidi e gassosi).

Con la presente si richiede se tale possibilità sia prevista anche per impianti di tipo “ordinario” (soli carburanti liquidi).

Infatti, se da un lato il livello di rischio per impianti ordinari è ovviamente inferiore a quello di impianti misti, è altresì vero che gli impianti che prevedono la distribuzione di gas per autotrazione sono provvisti di mezzi attivi di protezione incendi di livello superiore a quelli in dotazione ad impianti di tipo ordinario.

Si resta in attesa del parere di competenza.

[3]

PROT. n. 0007588
006/032101.01.4106.057

Roma, 06 maggio 2010

OGGETTO: Recinzione di protezione deposito di bombole GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Chiarimenti.

Con lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, questo Ufficio ebbe a precisare, tra l'altro, che nell'ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto, purché le misure di sicurezze tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose.

Sempre la stessa circolare precisava che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l'insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

In particolare per i depositi in cui si detengono fino a 500 kg di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), non è prevista recinzione, così come previsto dall'art. 33 della Circolare n. 74 del 20/09/1956.

Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione.

Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza del Circolare n. 74 del 20/09/1956.

[4]

(Chiarimento)
PROT. n° P401/4101 sott. 106/33

Roma, 23 aprile 1998

OGGETTO: Quesiti vari di prevenzione incendi.

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando Provinciale VV.F., si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.

(Omissis)

Punto 3

Bar e ristoranti sono esercizi pubblici ma, fatto salvo il caso in cui siano abitualmente utilizzati anche come locali di pubblico spettacolo, non possono essere considerati edifici destinati alla collettività ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza esterne

(Omissis)



Parere della Direzione Regionale

Si trasmette in allegato la nota n° 11200 del 5 giugno 1997 pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e riguardante vari quesiti inerenti ad attività inserite nel D.M. 16 febbraio 1982.

Poiché, a parere dello scrivente la pratica riveste carattere di interesse interregionale, si prega codesta Direzione Generale di voler fornire ogni utile indicazione in merito.

Parere del Comando

Questo Comando invia, per il parere di competenza, una serie di quesiti inerenti varie attività di cui al D.M. 16 FEB 1982.

Ciò premesso, si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Generale.

QUESITI:

(Omissis)

3) Att. 3 b Deposito bombole GPL – circ. n. 74 del 20.09.56

a) la circ. 74 al punto 36 a) prevede che le distanze di sicurezza esterne debbano essere raddoppiate in caso che i locali esterni siano: chiese, scuole, ... (omissis) ..., ed edifici in genere destinati alla collettività. Si chiede se i bar ed i ristoranti rientrano in questa ultima dicitura o debbano essere considerati normali edifici.

(Omissis)

[\[5\]](#); [\[6\]](#)

(Chiarimento)

PROT. n° 0000362

006/032101.01.4106.057

Roma, 14 gennaio 2011

OGGETTO: Depositi di bombole di g.p.l. di cui alla circolare n. 74 del 20 settembre 1956
Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si rappresenta che è intenzione di questa Direzione Centrale avviare un procedimento di revisione della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956.

Si specifica che il requisito di resistenza al fuoco delle strutture, qualitativamente richiesto dall'art. 38 della circolare suddetta, non pare perseguire effettivi obiettivi di sicurezza nei confronti dell'incendio generalizzato, ma piuttosto invitare all'adozione di strutture incombustibili e in grado di garantire la stabilità nei confronti delle normali azioni di progetto (statiche e sismiche) e nei confronti di altre azioni accidentali derivanti dalla specifica analisi del rischio (ad es. esplosioni, scoppi, dardo di fiamma urti, ecc). È fatto salvo il caso in cui il deposito sia posto in adiacenza ad altri locali con rischio di incendio, dai quali dovrà risultare adeguatamente protetto con elementi di separazione resistenti al fuoco almeno pari a REI/EI 120.

Nelle more della revisione sopracitata e di più approfondite determinazioni, l'Ufficio scrivente ritiene che i manufatti in questione, possano essere al momento ritenuti rispondenti ai dettami della circolare n. 74 del 20 settembre del 1956 art. 38 comma 2 nell'accezione sopra riportata.

Relativamente al 2° interrogativo circa l'obbligo di predisporre n. 2 box, uno per i pieni ed uno per i vuoti, si ritiene che il 1° comma dell'art. 38 della circolare n. 74 del 1956 prevede che i locali adibiti a immagazzinamento di recipienti vuoti possono essere compresi nello stesso fabbricato in cui si trova il locale per immagazzinamento dei recipienti pieni di gpl e tale prescrizione fa sottintendere che comunque deve essere prevista una separazione delle bombole piene da quelle vuote in due distinti locali.

Per quanto sopra l'utilizzo di 2 box può essere utile alla separazione, in due locali distinti, delle bombole piene da quelle vuote.

Parere della Direzione Regionale

Si fa proseguire, in allegato, il quesito di cui in oggetto, ricevuto dal Comando Provinciale VVF di Macerata.

Nel merito questa Direzione Regionale, auspicando l'aggiornamento della norma di riferimento che risale al 1956, chiede se è consentito utilizzare rapporti di prova e classificazione ai fini della resistenza al fuoco (nel caso di specie,



attestato ministeriale di idoneità n. 24285 del 16 luglio 1970) di elementi costruttivi (box prefabbricati in questione) emanati prima della pubblicazione del D.M. 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" (G.U. n. 74 del 29.03.07, S.O. n. 87).

Si prega di voler far conoscere le determinazioni conclusive di codesta Direzione Centrale.

Parere del Comando

È pervenuto a quest'Ufficio l'allegato quesito inerente l'oggetto da parte della Ditta XXXXX ed in particolare relativamente alle caratteristiche costruttive dei depositi di II e III categoria (punto 1) ed in merito alla necessità di stoccare separatamente, in locali distinti, le bombole vuote e le bombole piene (punto 2).

Relativamente al punto 1 lo scrivente Comando ritiene che l'entrata in vigore del D.M. 09/03/2007 non consente, a tutt'oggi, di ritenere valida la nota del M.I. prot. n. 24285 del 16/07/1970 in considerazione di quanto richiesto dalla Circolare M.I. n. 74 del 20 settembre 1956 in merito alle caratteristiche di resistenza al fuoco dei box in questione e alla luce di quanto prescritto dall'art. 5 del D.M. 16/02/2007.

Relativamente all'obbligo di predisporre 2 box, uno per i pieni ed uno per i vuoti, si concorda con quanto riportato nella nota della Ditta XXXXX.

Si prega di voler far conoscere il parere di codesto superiore Ministero.

Quesito della Ditta

La XXXXX con sede in Comune di YYYYYY svolge attività di distribuzione di prodotti petroliferi e commercializza bombole GPL a mezzo rete di rivenditori sul territorio marchigiano.

Per i depositi adibiti al contenimento delle bombole GPL, si attiene alle normative di cui alla Circolare M.I. n.74 del 20 settembre 1956.

Recentemente, si stanno verificando alcune diversità di interpretazione su alcuni punti della norma antincendio che regola tale attività, tra i Comandi Provinciali della Regione.

In particolare in merito alle caratteristiche costruttive dei depositi di II e III categoria ed in merito alla necessità di stoccare separatamente, in locali distinti, le bombole vuote e le bombole piene (art. 38 Circ. 74/56).

Per quanto concerne il primo punto i depositi di bombole della II e III categoria sono sempre stati realizzati utilizzando strutture prefabbricate commercializzate in Italia da due ditte specializzate. Tali strutture sono state a suo tempo esaminate e validate dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile - Ispettorato Tecnico nel 1970 e nel 1971 ritenendole idonee a costituire un deposito bombole della II e/o III categoria.

Ultimamente il codesto Comando, ritiene tale approvazione non idonea in quanto all'art.38 della Circolare n° 74/56 tra gli esempi costruttivi vengono citati la muratura o due teste e la muratura in pietrame con spessore di 40cm, oltre al calcestruzzo.

Pertanto, avendo le prime due tipologie caratteristica di resistenza al fuoco REI 120, per analogia anche l'eventuale costruzione in calcestruzzo si suppone debba avere spessore tale da garantire una resistenza al fuoco almeno REI 120, ritenendo quindi le strutture utilizzate nella costruzione dei box prefabbricati delle ditte XXXXX e YYYYYY, inadatte in quanto di esiguo spessore.

Per quanto attiene alla necessità di stoccaggi separati per bombole piene e bombole vuote, si ritiene che solo nel caso di deposito di I categoria tale separazione debba essere attuata come specificatamente prescritto all'art. 37 della Circ n° 74/56. Ciò, in quanto sono state previste caratteristiche costruttive diverse per i depositi di pieni ed i depositi di vuoti.

Nei depositi di II e III categoria tale caratteristica anche se non espressamente prevista è sempre richiesta da alcuni Comandi VVF interpretando per estensione l'art. 38 della suddetta circolare.

Voglia codesto Comando fornire delucidazioni e direttive in merito alle su esposte questioni.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Lettera Circolare prot. n° 350/4106 (Bombolette spray)

Roma, 04 aprile 1991

OGGETTO: Bombolette spray pressurizzate con GPL.

L'Italia ha sottoscritto in sede internazionale accordi tendenti alla riduzione dell'impiego dei CFC (clorofluorocarburi) per fini ecologici nel settore delle preparazioni degli aerosol. La predetta riduzione comporta l'impiego sostitutivo dei GPL come nuovo propellente in quanto allo stato attuale non sembrano esservi altri prodotti idonei a tale funzione.

Tale esigenza è stata manifestata a questo Ministero da parte del Ministero dell'industria e del commercio il quale ha richiesto formalmente di valutare la questione sotto l'aspetto della sicurezza antincendi. Da un attento esame delle vigenti normative nel settore del GPL risulta che la materia è compiutamente normata dalle seguenti disposizioni:

- a) per depositi di GPL di capacità tra 0 e 5 mc: D.M. 31 marzo 1984¹;
- b) per depositi di GPL di capacità tra 5 e 50 mc: circolare ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956²;
- c) per depositi di GPL con capacità da rientrare nelle "attività a rischio d'incidente rilevante", oltre alle norme in precedenza indicate, le disposizioni da applicare sono quelle di cui al D.P.R. n. 175/1988 e del relativo D.P.C.M. del 1989.

Non sussistono pertanto motivi ostativi all'utilizzo del gas di petrolio liquefatto in lungo dei clorofluorocarburi, per la pressurizzazione delle bombolette spray. Si ribadisce comunque che gli impianti di riempimento e lo stoccaggio delle bombolette stesse sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi qualora i quantitativi di GPL impiegati superino i limiti inferiori previsti per attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982.

Ciò premesso, per consentire una più agevole traslazione delle prescrizioni di sicurezza antincendio al caso dei depositi di GPL presso gli stabilimenti aerosol, a titolo puramente orientativo si riportano in allegato i punti delle prescrizioni vigenti, rispettivamente riferiti ai vari tipi di depositi di GPL prima citati.

Allegato

1. Applicazione di norme esistenti ai depositi di GPL con capacità tra 0 e 5 mc

L'applicazione delle misure di prevenzione e di protezione antincendio fa riferimento a quanto riportato nel D.M. 31 marzo 1984, Titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.

Prospetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai depositi di GPL fino a 5 mc degli "impianti aerosol"
Prescrizioni tratte dal D.M. 31 marzo 1984 che possono utilizzarsi.

- Titolo 1, art. 1.1.
- Titolo 1, art. 1.2.
- Titolo 2, art. 2.1.
- Titolo 2, art. 2.3.
- Titolo 2, art. 2.4.
- Titolo 2, art. 2.5.
- Titolo 3, art. 3.1.
- Titolo 3, art. 3.1.2.
- Titolo 3, art. 3.1.3.
- Titolo 3, art. 3.1.4.
- Titolo 4, art. 4.1.

¹ Vedasi, in merito al considerare quale rifornimento normativo il DM 13/10/1994, per i depositi di bombolette spray con propellente GPL, di capacità complessiva superiore a 500 kg, [chiarimento prot. n° P1528/4106 sott. 57 \(BIS\) del 19/10/2004](#). N.d.R.

² Vedasi, in merito all'applicabilità di tale circolare, dopo la sua parziale abrogazione da parte del DM 13/10/1994, il [chiarimento prot. n° P1274/4106 sott. 57 del 04/12/2001](#). N.d.R.



- Titolo 4, art. 4.1.1.
- Titolo 4, art. 4.1.2.
- Titolo 4, art. 4.2.
- Titolo 4, art. 4.3.
- Titolo 4, art. 4.3.1.
- Titolo 4, art. 4.4.
- Titolo 4, art. 4.4.2.
- Titolo 4, art. 4.5.
- Titolo 4, art. 4.5.1.
- Titolo 4, art. 4.5.2.
- Titolo 4, art. 4.5.3.
- Titolo 4, art. 4.5.4.
- Titolo 4, art. 4.6.
- Titolo 4, art. 4.6.1.
- Titolo 4, art. 4.6.2.
- Titolo 4, art. 4.6.3.
- Titolo 4, art. 4.7.
- Titolo 5, art. 5.1.
- Titolo 5, art. 5.2.
- Titolo 5, art. 5.3.
- Titolo 6, art. 6.1.
- Titolo 6, art. 6.2.
- Titolo 7, art. 7.1.
- Titolo 7, art. 7.2.
- Titolo 7, art. 7.3.
- Titolo 10, art. 10.1.
- Titolo 10, art. 10.2.
- Titolo 10, art. 10.3.
- Titolo 10, art. 10.4.
- Titolo 10, art. 10.5.
- Titolo 10, art. 10.6.
- Titolo 10, art. 10.7.
- Titolo 10, art. 10.8.

Note: I Titoli 8 e 9 non sono inclusi nell'applicazione. Infatti il Titolo 8 riguarda le caratteristiche delle autocisterne. Il Titolo 10 riguarda i mezzi di difesa antincendio; esso viene sostituito da quanto previsto in merito dalla circolare ministeriale n. 74/1956.

Le prescrizioni riportate nei titoli successivi al Titolo 10 del D.M. 31 marzo 1984 non sono incluse perchè riguardano aspetti non comparabili e non presenti negli stabilimenti di aerosol.

Infine negli stabilimenti con depositi di GPL tra 0 e 5 mc, per quanto riguarda il "locale confezionamento di bombolette" ed il "locale magazzino delle bombolette" in pallets si conferma l'applicazione delle specifiche prescrizioni tratte dalla circolare ministeriale n. 74/1956 in quanto nel D.M. 31 marzo 1984 non vi sono prescrizioni riferibili alle caratteristiche dei locali predetti.

2. Applicazioni di norme esistenti ai depositi di GPL fino a 50 mc

Negli stabilimenti aerosol aventi il deposito di GPL della capacità fino a 50 mc, dal punto di vista delle misure di prevenzione e di protezione antincendio risulta possibile e corretta l'applicazione della circolare ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956, Parte prima, Titoli I, II, III, IV, V, VI, VII.

Di seguito si riportano alcune note di chiarimento riferite agli articoli della circolare sopra citata estensibile agli aerosol.

Note di chiarimento all'art. 2

Il testo nomina solamente "stabilimenti di riempimento e travaso di GPL in bombole". Nel termine "stabilimenti" si può intendere incluso anche lo stabilimento di aerosol in quanto esso dispone di punto di travaso, di serbatoi fissi, di locale pompe, di locale imbottigliamento, di magazzino di deposito, di locali destinati a servizi accessori. Ai punti 4 e 5 dell'art. 2 si parla di "bottiglie" e di "recipienti portatili" e di "recipienti portatili". Si possono intendere incluse in tali termini anche i "generatori aerosol".

Note di chiarimento all'art. 6

Il testo nomina il "deposito bottiglie piene" ed il "locale imbottigliamento". Nei citati termini si possono intendere compresi i depositi generatori pieni aerosol e la "cabina o l'area per riempimento dei generatori" di aerosol.

Note di chiarimento all'art. 10

Lettera a) il testo è estensibile anche allo stabilimento di produzione aerosol che è l'equivalente dell'impianto di riempimento e travaso.

Note di chiarimento all'art. 12

Tra i locali a rischio è citato il locale di riempimento delle bottiglie.

Nel termine si può comprendere il locale o la cabina di condizionamento dei generatori aerosol.

Note di chiarimento all'art. 16

Vale per quanto riguarda il dispositivo di prova della tenuta del riempimento.

Non può essere applicato, invece, per il dispositivo del vuoto nel recipiente e per la relativa tubazione di scarico con sistema a condensa, con valvola e rete tagliafiamma.

Infatti per i "generatori aerosol" è esclusa la riutilizzazione dalle disposizioni del D.P.R. n. 741/1982, n. 271.

Note di chiarimento all'art. 27-bis

Le indicazioni relative sono specifiche per le bombole di GPL e non risultano estensibili ai "generatori aerosol".

Pertanto, con i chiarimenti sopra riportati, gli articoli dall'1 al 28, con esclusione dell'art. 27-bis, della Parte I della circolare ministeriale n. 74 del 20 settembre 1956 contengono le prescrizioni di prevenzione incendi traslabili agli stabilimenti di produzione di generatori aerosol.

3. Applicazione di norme esistenti ai depositi di GPL con capacità tale da rientrare tra le "attività a rischio d'incidente rilevante"

Se il deposito di GPL nell'ambito di uno stabilimento aerosol raggiunge la capacità che fa scattare l'applicazione del D.P.R. n. 175/1988 e del D.P.C.M. del 1989 ad esso relativo, dovrà essere seguita la procedura stabilita da tali provvedimenti con tutti gli adempimenti connessi.

Nel contesto delle disposizioni sulle attività a rischio d'incidente rilevante è opportuna una precisazione.

I "magazzini aerosol di tipo industriale" contenenti i pacchi di bombolette di aerosol, ai sensi di quanto previsto nella Parte II della direttiva CEE n. 88/610 (che ha modificato parzialmente la precedente direttiva CEE n. 82/501), sono classificabili nella categoria 4, "sostanze e preparati classificati come facilmente o estremamente infiammabili" anziché nella categoria 3, "sostanze e preparati gassosi" in quanto i generatori aerosol non possono, dal punto di vista merceologico essere identificati con il GPL. In base a ciò l'applicazione di quanto disposto all'art. 4 (dichiarazione) e all'art. 5 (notifica) comporta quantità cumulate rispettivamente di 5.000 t e di 50.000 t (GPL più sostanze infiammabili).

4. Applicazione di norme esistenti ad "aree a rischio specifico"

Qualora nell'ambito degli stabilimenti di aerosol vi siano altre attività "a rischio specifico" come autorimesse, centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc., saranno applicate a dette attività le normative di sicurezza ad esse specifiche e attualmente in vigore.

5. Locali di vendita dei prodotti aerosol

Il "prodotto aerosol" in bombolette, confezionato in più tipi diversificati tra loro, è da tempo commercializzato e venduto in locali rivendita o in grandi magazzini insieme ad altri prodotti. Per tali punti di vendita già vengono applicate le disposizioni di sicurezza antincendio date dai Comandi provinciali VV.F. basate fondamentalmente sulle caratteristiche del locale e comportanti il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Ne deriva che lo "status" esistente già opera in modo soddisfacente ai fini della sicurezza antincendio.

6. Ulteriori misure connesse alla prassi impiantistica

In aggiunta alle misure di sicurezza vigenti di cui alla circolare ministeriale n. 74/1956 e al D.M. 31 marzo 1984, gli stabilimenti di aerosol sono soliti applicare correntemente, per prassi impiantistica, ulteriori misure che contribuiscono a conferire un più elevato livello prevenzionistico.

A tale proposito si segnalano le seguenti applicazioni:

a) in alcuni stabilimenti di elevata potenzialità, costruzione di un box in cemento armato idoneo a sopportare senza effetti di crollo la pressione di un'eventuale esplosione di miscela aria-GPL. Detto box solitamente è posto a piano terra del locale destinato al riempimento automatico delle bombolette, presenta una superficie di sfogo verso l'aria aperta in direzione prestabilita e senza ipotesi di rischio conseguente.

b) A copertura limitato spazio in cui viene effettuato la carica automatica delle bombolette con il GPL, realizzazione di un sistema di rivelazione automatica di fughe di gas. Detto sistema, generalmente funzionante in aspirazione, ha lo scopo di tenere al di sotto del limite d'infiammabilità la concentrazione della miscela e di interrompere il flusso del GPL destinato al riempimento.

c) A copertura dell'intero spazio destinato alla produzione delle bombolette di aerosol, realizzazione di un sistema di rivelazione automatica di fughe di gas, associato alla segnalazione di allarme.



Le misure di sicurezza sulla rivelazione di fughe di gas rispondono anche alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 547/1955.

d) Realizzazione della rete di idranti antincendio a servizio dello stabilimento di aerosol con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme vigenti.

e) In alcuni casi, realizzazione di un impianto sprinkler, di tipo automatico, a copertura del locale destinato a magazzino delle bombolette di aerosol.

f) A causa della miscelazione dei gas infiammabili con altri ingredienti specifici del prodotto aerosol (dal 30% al 60%), con aumento della temperatura critica del propellente, abbassamento del rischio d'infiammabilità del gas.



Note alla lettera circolare 4 aprile 1991 n. 350/4106

[1]

(Chiarimento)

PROT. n° P1528/4106 sott. 57 (BIS)

Roma, 19 ottobre 2004

OGGETTO: Deposito di bombolette spray con propellente g.p.l..

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, si condivide, per quanto di competenza, il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale al punto 2 della nota prot. n° 5853/VII del 3 giugno u.s..

Qualora non sia possibile applicare qualche punto della norma, resta ferma la possibilità per il richiedente di presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 37/98, prevedendo idonee misure compensative.

Al riguardo, per lo specifico caso in esame, si ritiene che, in linea di massima e fatte salve ulteriori, più approfondite valutazioni, le misure di sicurezza compensativi possano essere ricercate fra le tipologie di misure di protezione attiva e passiva evidenziate dal Comando.

Parere della Direzione

Si trasmette il quesito proposto dal Comando VV.F. di Lodi inerente la realizzazione di un deposito di bombolette spray con propellente GPL.

Al proposito, con riferimento agli aspetti evidenziati dal Comando si ritiene che:

1. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. lgs n. 334/99 deve farsi riferimento alla classificazione della miscela contenuta nelle bombolette, conformemente ai criteri indicati nell'allegato 1 parte 2 del D. lgs 334/99;

2. I criteri di sicurezza antincendi applicabili sono quelli indicati nella L.C. prot. N. 350/4106 del 4.4.91, tenuto conto delle modifiche successivamente intervenute nel settore GPL. In particolare, per attività di solo deposito di bombolette spray con propellente GPL, di capacità complessiva superiore a 500 kg³, si ritiene che il riferimento normativo sia il DM 13/10/94 limitatamente ai punti applicabili per depositi di recipienti portatili pieni.

(Si omette di allegare il quesito del Comando VV.F. di Lodi. N.d.R.)

[2]

(Chiarimento)

PROT. n° P1274/4106 sott. 57

Roma, 04 dicembre 2001

OGGETTO: Deposito di bombolette di insetticida contenenti G.P.L. propellente. - Richiesta di chiarimenti -

Con riferimento al quesito posto da codesto Comando, si conferma che l'attività in questione ricade nel campo di applicazione del D.M. 13 ottobre 1994 che costituisce, pertanto, la regola tecnica di prevenzione incendi di riferimento.

Quanto sopra anche in considerazione dei chiarimenti forniti con lettera-circolare prot. n° 350/4106 del 4 aprile 1991 che, per depositi di G.P.L. superiori a 5 m³, richiamava le disposizioni della circolare n° 74/195614 abrogata dal citato D.M. 13 ottobre 1994.

³ Verosimilmente da intendere "5000 kg" considerando che il campo di applicazione del DM 13/10/1994 è: "... depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg.". N.d.R.

⁴ Dev'essere "circolare n° 74/1956" (N.d.R.)